

Il giudice,

letta l'istanza n. 26 del liquidatore giudiziale,

premesso che Simone Canil, deducendo di avere eseguito pagamenti per conto di Giuseppe Canil per l'importo di euro 29.497,70 e di essersi surrogato nei diritti dei terzi creditori del sovraindebitato ed allegando altresì di avere eseguito un finanziamento con debito residuo di euro 14.903,51, ha chiesto di essere ammesso al passivo in privilegio per la somma complessiva di euro 44.401,21,

evidenziato che il liquidatore ha ammesso il credito *“per euro 44.401,21, Categoria Chirografari, in quanto non relativo a retribuzioni dei professionisti, oltre interessi come richiesto”*,

rilevato che i creditori concorrenti Fratelli Canil s.p.a. e “Eredi di Virginio Canil” hanno proposto osservazioni, che il liquidatore ha ritenuto non superabili quanto all'importo di euro 29.497,70,

lette le controdeduzioni di Simone Canil,

letto l'art. 273, comma 5, CCII,

considerato che i creditori concorrenti hanno rilevato, da un lato, che il finanziamento dell'importo di euro 14.903,51 non sarebbe stato adeguatamente documentato e, dall'altro lato e comunque, che il credito di Simone Canil sarebbe estinto per compensazione con il maggior credito vantato dal sovraindebitato nei confronti della società Canil Giuseppe & C. s.n.c. Soc. Agricola, di cui Simone Canil era stato socio,

rilevato che il primo rilievo è già stato recepito dal liquidatore,

ritenuto che il secondo rilievo sia condivisibile,

considerato in fatto che Giuseppe Canil & C. S.n.c. era la società agricola della famiglia Canil Giuseppe e che Simone Canil, figlio di Giuseppe, ne era stato socio sino al 12.11.2021, momento in cui i soci Simone Canil e Francesco Trevellin avevano ceduto a Giuseppe Canil le quote rispettivamente detenute del capitale sociale (10% e 3%),

rilevato che a tale data la società aveva un debito, mai saldato, di euro 459.321,72 nei confronti del socio superstite Giuseppe Canil,

ritenuto che il credito fatto valere da Simone Canil non possa essere ammesso, perché comunque di importo inferiore rispetto al controcredito che spetterebbe a Giuseppe Canil se (aderendo alla domanda subordinata dei creditori concorrenti) si parametrasse la responsabilità di Simone per le obbligazioni sociali al limite del suo obbligo di

contribuzione alle spese sociali e, dunque, all'entità della partecipazione detenuta (il 10% del debito sociale di euro 459.321,72 è, invero, pari ad euro 45.932,17), ritenuto in definitiva che il credito di Simone Canil debba essere integralmente escluso,

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di escludere il credito di Simone Canil dell'importo di euro 29.497,70, ferma la già disposta esclusione del credito dell'importo di euro 14.903,51 (cron. 14).

Dispone che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 273, comma 3, CCII.

Treviso 24/11/2023

Il giudice
Clarice Di Tullio